



Istituto Comprensivo Statale "PIANO DI SORRENTO"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I° Grado

Via Francesco Ciampa, 54 – 80063 Piano di Sorrento (NA)

Codice Fiscale: 90070780631 – Telefono: 081.8786220 – Cod. F.E. UFN6BF

Codice Meccanografico: NAIC8BN009 - Sito web: www.icpianodisorrento.it

e-mail: naic8bn009@istruzione.it – PEC: naic8bn009@pec.istruzione.it



Avviso n° 13

Prot. 5360/VII-3 del 3 ottobre 2023

Al Personale docente e ATA dell'Istituto
SEDI

Al Sito web della scuola

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2024.
Trattamento di quiescenza e di previdenza – Indicazioni operative**

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che il Ministero dell'Istruzione ha emanato il **D.M. n. 185 del 15 settembre 2023** e la circolare con le istruzioni operative (**Prot. n. 54257 del 18/09/2023**) relativi alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola dal 1° settembre 2024.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

I requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico sono:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA** - (Art. 24, commi 6 e 7 della legge 22 dicembre 2011 n. 214)

Riguarda uomini e donne che, **entro il 31.12.2024**, raggiungono l'età anagrafica di **67 anni** con una contribuzione minima di anni 20 (a domanda).

Il personale che matura il predetto requisito (età anagrafica di 67 anni) **entro il 31.08.2024**, sempre con una contribuzione minima, alla stessa data, di anni 20, è collocato in pensione d'ufficio (**nati entro il 31/8/1957**).

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima 20 anni
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024	

- **PENSIONE DI VECCHIAIA** – (Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le **attività gravose**)

Tra le fattispecie rientrano i **docenti della scuola dell'Infanzia** che alla data del 31/12/2024 compiono 66 anni e 7 mesi e maturano, entro il 31/08/2024, un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno 7 anni nei dieci precedenti la professione di docente dell'infanzia.

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024

- **PENSIONE ANTICIPATA** - (Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni della L. 28 marzo 2019, n. 26)

Riguarda coloro che, **entro il 31.12.2024**, possano far valere **anni 41 e 10 mesi di contribuzione**, nel caso in cui trattasi di **donne**, e **42 anni e 10 mesi**, alla stessa data, se si tratta di **uomini**.

Coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata e non abbiano compiuto il 65° anno di età possono chiedere la **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro	L'Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale, uomini e donne, che maturi una contribuzione minima, rispettivamente di 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi , e raggiunga l'età anagrafica di anni 65 entro il 31/08/2024	

- **QUOTA 100 e 102** - (art. 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni della L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234.)

Il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato **quota 100**, da possedere alla data del **31 dicembre 2021**, è di una **età anagrafica di almeno 62 anni** e di una **anzianità contributiva minima di 38 anni**; quello per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato **quota 102** è, invece, una **età anagrafica di almeno 64 anni** e di una **anzianità contributiva minima di 38 anni** da possedere alla data del **31 dicembre 2022**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
QUOTA 100 Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	anni 62
QUOTA 102 Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	anni 64

- **REGIME SPERIMENTALE OPZIONE DONNA** - (Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178)

Per le sole donne resta in vigore la possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità se in possesso, alla data del 31 dicembre 2021, dei requisiti di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e dell'età anagrafica pari a 58 anni, a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo**.

Pertanto le lavoratrici che al **31/12/2021** abbiano maturato i **requisiti anagrafici (58 anni) e contributivi (35 anni)** potranno esercitare tale opzione e quindi accedere alla pensione a decorrere dal 1 settembre 2024.

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
		Anzianità contributiva di 35 anni

AGGIUNTI

Ulteriori requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sono:

- [**REGIME SPERIMENTALE OPZIONE DONNA 2023**](#) - (articolo 1, comma 292, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**)

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.</p>	

- [**PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE**](#) - (articolo 1, commi 283 e 284, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**)

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

E' riservata esclusivamente a coloro che, uomini e donne, avendo raggiunto l'età per il collocamento a riposo per vecchiaia (anni 67 entro il 31.08.2024) e, non possedendo la contribuzione minima per l'accesso al trattamento pensionistico (anni 20), possono chiedere il mantenimento in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis, entro il termine del 23 ottobre 2023.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE, da parte di tutto il personale, delle domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, nonché per la eventuale revoca, è fissato al **23 ottobre 2023**.

Le **domande di cessazione** dal servizio e le revoche delle stesse devono essere inoltrate **esclusivamente** tramite l'applicativo **POLIS "istanze on line"**, **disponibile** sul sito internet del Ministero all'indirizzo <http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/>.

Le **domande di pensione**, invece, dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- on-line, accedendo al sito dell'Istituto, attraverso autenticazione mediante SPID, CIE o CNS;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si raccomanda al personale che abbia presentato **domande di computo e/o di riscatto, di ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/79 o 45/90, di accredito figurativo dei periodi di maternità**, di avere cura, al fine di determinare l'esatta anzianità contributiva maturata, di sollecitare l'emissione delle relative determine.

Si allegano, per opportuna conoscenza:

1. D.M. n. 185 del 15 settembre 2023;
2. Circolare Ministeriale n. 54257 del 18 settembre 2023.

